

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

Comitato Regionale Lombardia

Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale

Oggetto: Denuncia del 02.05.2018 a carico del sig. Giuseppe Remondina

Il sig. Roberto Goldani, Presidente FIB del Comitato Regionale di Brescia, ha fatto pervenire, con verbale inviato alla FIB Lombardia in data 2 maggio 2018, una denuncia a carico del giocatore Giuseppe REMONDINA tessera categoria B n. 452892 – Bocciofila S. Andrea Circolo ACLI.

SI OSSERVA

Il sig. Goldani espone che, dalla verifica della documentazione della gara "16° C.P. Aliprandi Ottavio A/M" organizzata dalla ASD Bocciofila Ospitaletto, emergerebbe l'assenza ingiustificata alle fasi finali in programma per la giornata del 28 aprile u.s. della formazione di coppia REMONDINA Giuseppe – PANDOLFI Aldo.

L'assenza dell'atleta REMONDINA, in particolare, era dovuta alla circostanza che il medesimo si era presentato alle finali della gara individuale "3° Memorial Livio Massetti" organizzata dalla Bocciofila Calvisano ed in programma nella medesima giornata ed alla medesima ora.

Il sig. Goldani rileva, inoltre, come l'assenza alla predetta competizione – oltre a danneggiare il compagno di squadra Pandolfi – ha pregiudicato il regolare svolgimento delle fasi finali della gara di Ospitaletto, costituendo, nel contempo una mancanza di rispetto nei confronti degli atleti presenti e degli organizzatori della competizione.

Dalla documentazione allegata alla denuncia emerge, effettivamente, che, per entrambe le competizioni – l'una a coppie organizzata dalla Bocciofila Ospitaletto, l'altra individuale organizzata dalla Bocciofila Calvisano – la fase finale era prevista per il giorno 28.04.2018 alle ore 14.30.

Lo scrivente rileva, inoltre, la responsabilità oggettiva, della Società di appartenenza del giocatore di cui sopra per il comportamento scorretto del proprio affiliato.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Giudice Territoriale, visto il combinato disposto dell'art. 61, comma 3, lettera h) e art. 61, comma 5, lett. b)

DISPONE

a carico del sig. Giuseppe REMONDINA la sanzione della squalifica per mesi 1 (uno) decorrente dalla data di comunicazione, da effettuarsi con qualsiasi mezzo, del presente provvedimento da parte della Segreteria.

Visto, altresì, il combinato disposto dell'art. 61, comma 2 e dell'art. 61, comma 7, lett. b)

DISPONE

a carico della Società Bocciofila S. Andrea Circolo ACLI del Comitato Provinciale di Brescia, società di appartenenza del sopra riferito giocatore, la sanzione della multa di €150,00.=.

Milano, 18 giugno 2018

Il Giudice Sportivo Territoriale

(avv. Elisabetta Bazzani)

